

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00644/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ferdinando Maria De Francesco, Alfonso Curzio De Francesco, Ferdinando Russo e Armida Russo, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Fortunato e Fabio Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del provvedimento prot. n. 8210 del 07.02.2020, con il quale il Comune di Nocera Inferiore ha respinto la proposta depositata dai ricorrenti ai fini della realizzazione di un parcheggio nell'ambito di un'area di proprietà sita alla via Canale;

- della delibera di G.C. n. 283 del 26.10.2017, avente ad oggetto “Acquisizione dell'area di via Canale e realizzazione parcheggio a raso. Approvazione pubblica utilità”;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 26261 del 20.05.2020, recante comunicazione ex artt. 17 - comma 2 e 20 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 68485 del 25.11.2019, richiamata nel provvedimento di diniego, non conosciuta;
- ove adottata, della delibera di C.C. recante la modifica del Piano Triennale delle OO.PP.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del decreto di esproprio prot. n. 10073 del 18.02.2021, successivamente notificato, con il quale il Comune di Nocera Inferiore ha disposto l'acquisizione di un'area di proprietà dei ricorrenti “per la realizzazione di parcheggi a raso”;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 1893 del 24.09.2020, con la quale è stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 45754/2020, con la quale la P.A. ha valutato le osservazioni depositate dai ricorrenti;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 26261 del 20.05.2020, richiamata nel provvedimento di diniego;
- della delibera di G.C. n. 283 del 30.10.2017, avente ad oggetto “acquisizione dell'area di Via Canale e realizzazione parcheggio a raso. Approvazione pubblica utilità”; conosciuta solo all'esito di apposita istanza di accesso agli atti ed impugnata con il ricorso introduttivo;
- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, ai sensi dell'art.25, co.1 d.l. n.137/2020, convertito dalla L.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020 e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 3.6.2020 al Comune di Nocera Inferiore, depositato in data 11.6.2020, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 8210 del 07.02.2020, con il quale il Comune di Nocera Inferiore ha respinto la proposta depositata dai ricorrenti ai fini della realizzazione di un parcheggio nell'ambito di un'area di proprietà sita alla via Canale;
- della delibera di G.C. n. 283 del 26.10.2017, avente ad oggetto "Acquisizione dell'area di via Canale e realizzazione parcheggio a raso. Approvazione pubblica utilità";
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 26261 del 20.05.2020, recante comunicazione ex artt. 17 - comma 2 e 20 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 68485 del 25.11.2019, richiamata nel provvedimento del 7.2.2020, non conosciuta;
- ove adottata, della delibera di C.C. recante la modifica del Piano Triennale delle OO.PP.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

I motivi di ricorso sono di seguito rubricati, e come meglio articolati nel relativo atto processuale.

SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 8210 DEL 07.02.2020

I - VIOLAZIONE DI LEGGE - (ART. 10 BIS L. N. 241/90) – VIOLAZIONE

DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – SVIAMENTO).

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO, ERRONEITA’).

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO, ERRONEITA’)-

SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DI G.C. N. 283 DEL 26.10.2017, AVENTE AD OGGETTO “ACQUISIZIONE DELL’AREA DI VIA CANALE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO. APPROVAZIONE PUBBLICA UTILITÀ”.

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 DEL D.P.R. n. 380/2001; ART. 21 DEL D.LGS N. 50/2016; 31 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO, ERRONEITA’).

V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 DEL D.P.R. n. 380/2001; 31 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE IN RELAZIONE ALL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO, ERRONEITA’).

VI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 DEL D.P.R. N. 327/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – INIQUITÀ).

VIII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 D.P.R. N. 327/2001; ART. 21 –

COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA' – SVIAMENTO – ARBITRARIETA').

IX – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 D.P.R. N. 327/2001; ART. 21 – COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA' – SVIAMENTO – ARBITRARIETA').

X – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 D.P.R. n. 327/2001 IN RELAZIONE ALL'ART. 220 T.U.L.S. 1265/1934) – ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – INIQUITÀ).

2. In data 11.6.2002 si è costituito in giudizio l'intimato Comune, per resistere al ricorso.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato a mezzo pec il 19.3.2021 e ritualmente depositato il 25.3.2021, i ricorrenti adivano nuovamente questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione:

- del decreto di esproprio prot. n. 10073 del 18.02.2021, successivamente notificato, con il quale il Comune di Nocera Inferiore ha disposto l'acquisizione di un'area di proprietà dei ricorrenti “per la realizzazione di parcheggi a raso”;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 1893 del 24.09.2020, con la quale è stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 45754/2020, con la quale la P.A. ha valutato le osservazioni depositate dai ricorrenti;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 26261 del 20.05.2020, richiamata nel provvedimento di esproprio;
- della delibera di G.C. n. 283 del 30.10.2017, avente ad oggetto “acquisizione dell'area di Via Canale e realizzazione parcheggio a raso. Approvazione pubblica utilità”; conosciuta solo all'esito di apposita istanza di accesso agli atti ed

impugnata con il ricorso introduttivo;

- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

I motivi di ricorso sono di seguito rubricati e come meglio articolati nel relativo atto processuale.

ILLEGITTIMITA' IN VIA DERIVATA PER I MOTIVI PROPOSTI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

XI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 DEL D.P.R. n. 327/2001; ART. 21 DEL D.LGS N. 50/2016; 31 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO, ERRONEITA' – ARBITRARIETA' – ILLOGICITA') – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

XII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 15 DEL 13 DEL D.P.R. n. 327/2001; ART. 21 DEL D.LGS N. 50/2016; 31 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO, ERRONEITA' – ARBITRARIETA' – ILLOGICITA') – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

XIII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 199 E SS. D.LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE ALL'ART. 13 DEL D.P.R. n. 327/2001; ART. 21 DEL D.LGS N. 50/2016; 31 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO, ERRONEITA' – ARBITRARIETA' – ILLOGICITA') – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

XIV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 15 DEL 13 DEL D.P.R. n. 327/2001; ART. 21 DEL D.LGS N. 50/2016; 31 DELLE N.T.A. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DELLA L. N.

241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASOLUTO DEL PRESUPPOSTO – TRAVISAMENTO, ERRONEITA' – ARBITRARIETA' – ILLOGICITA') – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

3. In data 9.4.2021 si è costituito in giudizio il Comune intimato, per resistere anche nei riguardi dei motivi aggiunti.

4. Seguiva il deposito di ampie e articolate memorie difensive, anche in replica, delle parti costituite.

5. Previa rinuncia alla sospensiva, formalizzata nel corso della camera di consiglio del 14.4.2021, all'udienza del 23.6.2021 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

6. La presente controversia ha ad oggetto le determinazioni, adottate in momenti successivi, con cui il Comune di Nocera Inferiore ha:

- respinto la proposta dei ricorrenti finalizzata a consentire l'esercizio di un parcheggio (a gestione privata) nell'ambito di un'area, di proprietà degli stessi, in precedenza detenuta dall'Amministrazione in forza di contratto di locazione passiva, successivamente occupata sine titolo, adibito a parcheggio pubblico;
- avviato e concluso il procedimento espropriativo nei riguardi degli odierni ricorrenti, in relazione all'area de qua.

7. Secondo i motivi di ricorso, il procedimento espropriativo avviato dall'Amministrazione sarebbe illegittimo, come anche il diniego della proposta, ad opera dei proprietari richiedenti, funzionale a consentire l'attività di gestione del parcheggio.

8. In applicazione del criterio cd. della ragione più liquida, precipitato del principio di economia processuale, il Collegio esamina prioritariamente l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa del Comune con la memoria depositata il 10.4.2021.

8.1 Secondo la prospettiva offerta dai difensori del Comune intimato, il ricorso sarebbe inammissibile, per carenza di interesse, in relazione alla mancata

tempestiva impugnazione della delibera comunale n.12 del 28 luglio 2016, di approvazione del PUC e dell'Atto di programmazione degli interventi (Api), ai sensi dell'art.25 l.r. Campania n.16/2004. Mediante l'adozione di tali atti, non solo è stato introdotto un vincolo espropriativo sul bene in contestazione, ma è stata contestualmente approvata l'iniziativa pubblica per la realizzazione di un parcheggio pubblico, circostanza che comporta univocamente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (intervento n.7 ex art.21 Nta del Piano Operativo) e che determina la sottrazione dell'intervento all'iniziativa privata, anche in partenariato.

8.2 Con la memoria depositata il 21.5.2021, la difesa dei ricorrenti ha replicato sul punto, deducendo che l'efficacia degli atti di programmazione è triennale, ai sensi dell'art.25 l.r. Campania n.16/2004, talchè le determinazioni adottate con la delibera del 28.7.2016 (anche ai fini localizzativi dell'opera pubblica) avrebbero perso definitivamente efficacia il 2.8.2019, ovvero tre anni dopo la pubblicazione sul Burc dell'1.8.2016 della citata delibera del 28.7.2016. Proprio in ragione di tale sopravvenuta inefficacia, i ricorrenti, con istanza dell'8.10.2019 avrebbero sottomesso al Comune la richiesta respinta e gravata nel presente giudizio. Essendo pertanto sopravvenuta l'inefficacia degli atti di programmazione degli interventi (Api), di durata triennale, e con essa degli atti prodromici al procedimento espropriativo, l'unica disciplina di riferimento sarebbe recata dall'art.31 delle Nta al Puc, pienamente compatibile con la richiesta sottomessa dai ricorrenti al Comune. L'inserimento dell'opera nell'Api, quindi, non avrebbe comportato ex se l'insorgenza di alcun vincolo espropriativo, incidendo l'inserimento nella programmazione solo sulla modalità di attuazione degli interventi.

Né- sostiene la difesa dei ricorrenti- è corretto sostenere che ai ricorrenti possa essere rimproverata la mancata impugnazione (nel termine di decadenza) del progetto definitivo, e della conseguente dichiarazione di pubblica utilità (avvenuta con delibera n.283 del 26.10.2017, conosciuta solo in seguito ad accesso agli atti). A ciò osterebbe, la mancata comunicazione di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art.17 d.p.r. n.327/2001.

8.3 Con la memoria del 22.5.2021, la difesa del Comune ribadiva la fondatezza dell'eccezione.

8.4 Con la memoria di replica del 1.6.2021, parte ricorrente insisteva invece per l'infondatezza dell'eccezione, ribadendo che:

- gli atti di programmazione interventi hanno efficacia triennale, ai sensi dell'art.25, co.1 l.r. Campania n.16/2004, e delimitano un orizzonte temporale nel quale le opere vanno non solo programmate ma anche realizzate. Nella fattispecie, gli Api di cui alla delibera n.12/2016 hanno perso efficacia fin dal 2.8.2019 e l'istanza presentata dai ricorrenti è successiva alla sopravvenuta inefficacia;
- non sarebbe corretto dilatare il termine triennale invocando la natura di dichiarazione di pubblica utilità ex art.25, in quanto l'art.25, co.2 L.r. Campania n.16/2004 non opera un richiamo esplicito sul termine e, in tal senso, andrebbe letto in combinato disposto con il co.1 che impone un limite triennale alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi;
- l'orizzonte temporale triennale è peraltro coerente con la programmazione pluriennale degli enti locali, che assume cadenza triennale raccordandosi allo scopo con il bilancio pluriennale, analogamente costruito su base triennale.

8.5 La difesa del Comune, con memoria depositata in pari data, ribadiva ulteriormente la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità, osservando:

- gli atti di programmazione del Puc del Comune hanno efficacia quinquennale, come risulta per tabulas dall'Api;
- l'approvazione del Puc ha comportato l'insorgenza di un valido vincolo espropriativo, in scadenza al 2.8.2021 (ex art.9, co.1 D.p.r. n.327/2001), con facoltà di dichiarare la pubblica utilità entro il quinquennio, ai sensi dell'art.9, co.2 D.p.r. n.327/2001;
- la pubblica utilità è stata dichiarata con la delibera n.283 del 26.10.2017;
- in tale contesto, essendo pienamente efficaci i vincoli espropriativi, non è applicabile l'art.31 delle Nta al Piano Strutturale (come vorrebbero i ricorrenti),

bensì l'art.21 delle NTA del Piano Operativo del Puc;

- quanto alla contestata pretermissione delle garanzie partecipative, l'avvio del procedimento espropriativo è stato ritualmente comunicato, nel rispetto degli artt.11 e 16 D.p.r. n.327/2001, ai ricorrenti, i quali hanno pure presentato osservazioni in ossequio alla facoltà consentita ex lege;

- la comunicazione ex art.17 D.p.r. n.327/2001 è stata effettuata con nota del 20.5.2020, prot. 26261/2020 ed è meramente confermativa dei vincoli già scaturenti dalla delibera di approvazione del Puc e dell'Api, che è autonomamente lesiva e che non è stata impugnata, nemmeno con i ricorsi di cui è causa, mentre la (sola) delibera n.283/2017 è stata comunque impugnata tardivamente.

9. Ad avviso del Collegio, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, è fondata, per le ragioni di seguito esplicate.

Nella fattispecie in esame, è pacifico che, con la delibera consiliare n.12 del 28.7.2016, pubblicata sul Burc del 2.8.2016, il Comune di Nocera Inferiore abbia approvato il Puc, corredato, inter alias, dagli atti di programmazione degli interventi, ex art.25, co.1 Lr. Campania n.16/2004. La componente programmatica del Puc (il Piano Operativo) prevede, all'art.21 delle NTA, la realizzazione/sistemazione di parcheggi mediante progetti di opere pubbliche regolarmente approvati. L'atto di programmazione degli interventi (Api), alla scheda di intervento n.8, prevede l'acquisizione dell'area di via Canale, oggetto della contestazione.

Non può esservi dunque dubbio sul fatto che il Puc, in combinato disposto con l'Api, abbia introdotto un vincolo localizzativo-espropriativo, ritualmente notiziato ai ricorrenti, con nota prot.n.83681 del 29.12.2016, riscontrata da quest'ultimi (per il tramite del legale incaricato) con nota acquisita al prot.n.5885 del 6.2.2017.

L'efficacia di tale vincolo localizzativo è da ritenersi quinquennale, in conformità a quanto ivi espressamente previsto (cfr., Atto di programmazione degli interventi- par.1 premessa, all.to 24 deposito di parte resistente del 9.4.2021) e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.9, co.2 D.p.r. n.327/2001.

Pertanto, sia la delibera n.283 del 26.10.2017, di approvazione del progetto definitivo dell'opera (e quindi della dichiarazione di pubblica utilità, ex art.12, co.1 lett. a) D.p.r. n.327/2001), sia il decreto di esproprio (prot.n.10073 del 18.2.2021) sono stati adottati entro il termine di efficacia del vincolo espropriativo (2.8.2021). Stante la mancata impugnazione del Puc, e del contestuale Atto di programmazione degli interventi, che si pongono quali atti presupposti nella successiva sequenza del procedimento espropriativo, può essere applicato il consolidato (e condiviso) orientamento pretorio per cui "la mancata impugnazione dell'atto impositivo del vincolo, come della dichiarazione di pubblica utilità, preclude la possibilità di farne valere l'illegittimità derivata in sede di impugnativa del provvedimento finale o dei successivi atti della sequenza procedimentale, trattandosi di atti direttamente lesivi. La mancata rituale impugnazione del suddetto provvedimento di vincolo rende, pertanto, inammissibile il gravame per difetto di interesse..." (da Tar Bari, 6.12.2012, n.2064; v., conf., *quam multis*, Tar Piemonte, 30.1.2012, n.138). Gli atti successivi, inclusa la delibera n.283/2017, dichiarativa della pubblica utilità dell'opera, ed il decreto conclusivo di esproprio, pongono in essere statuizioni attuative della localizzazione a suo tempo impressa dal Puc (in esito alla combinata interazione dell'art.21 delle NTA del Piano Operativo e dell'Api), come approvato con delibera n.12/2016 (giammai impugnata).

Non è pertanto condivisibile la tesi di parte ricorrente circa la sopravvenuta inefficacia del vincolo localizzativo al decorso del triennio, in (pretesa) applicazione della previsione di cui all'art.25, co.1 e 3 l.r. Campania n.16/04, come novellato dall'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che il vincolo espropriativo ha durata quinquennale, siccome stabilito chiaramente dalla legge statale (art.9, co.2 D.p.r. n.327/2001), essendo poi sufficiente che la dichiarazione di pubblica utilità intervenga entro tale quinquennio. Nel caso in esame, tanto la delibera di

approvazione del progetto definitivo (delibera n.283 del 26.10.2017, confermativa delle pregresse determinazioni) che il decreto di esproprio (atto prot.n.10073 del 18.2.2021) sono intervenuti, sicuramente, entro il quinquennio di riferimento.

Non appare condivisibile l'argomentazione di parte ricorrente, secondo cui la disciplina recata dall'art.25 l.r. Campania n.16/04, nella parte in cui articola su base triennale la programmazione degli interventi, da realizzare poi nello stesso triennio, comporterebbe che anche il procedimento espropriativo avviato dalla p.a. si conformi necessariamente ad eguale durata.

In argomento, si osserva che:

- come detto, il periodo di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio è fissato direttamente dalla norma statale in termini quinquennali;
- l'art.25 l.r. cit. regola, in modo generale, la programmazione delle opere pubbliche nel triennio, a prescindere dalla eventuale necessità che, per le stesse, debba darsi luogo ad un procedimento espropriativo. La disposizione, infatti, non disciplina in alcun modo il procedimento espropriativo, limitandosi a stabilire che l'approvazione dell'Api vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, aggiungendo l'inciso "nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente", lasciando quindi, semmai, intendere che il procedimento espropriativo è regolato dalle diverse e specifiche disposizioni di settore;
- il tenore del predetto art.25, laddove prefigura (in coerenza con il bilancio pluriennale) l'orizzonte temporale degli interventi da programmare nel triennio (e da realizzare nello stesso periodo), non autorizza, in definitiva, a ritenere che la disposizione sancisca l'inefficacia del procedimento espropriativo avviato e non concluso nel triennio, sovrapponendosi completamente (ove fosse avallata l'interpretazione di parte ricorrente) alla disciplina espropriativa e, in tal modo, avendo l'effetto ultimo di abbreviare sensibilmente i tempi a disposizione dell'Amministrazione per la definizione dell'iter espropriativo.

La declaratoria di inammissibilità, per carenza di interesse, del presente ricorso, e

dei relativi motivi aggiunti, consente di omettere lo scrutinio delle censure articolate nel merito dai ricorrenti, unitamente alle controdeduzioni difensive del Comune.

10. In conclusione, per tutto quanto precede, il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche sottese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, siccome integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Igor Nobile

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO